



ASSOCIAZIONE CULTURALE CRESCERE Codice fiscale 01993980513 –
Partita iva 01993980513 – VIA CALAMANDREI 137 – 52100 AREZZO (AR)

VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di luglio (24/07/2012), alle ore 20.00, presso lo Studio Ciofini in Via del Pantano n° 40 (Ar), su iniziativa del Consiglio Direttivo, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina di un nuovo consiglio direttivo;
- 2) modifiche da apportare allo statuto per assumere la forma di Associazione di volontariato e cambiare la sede dell'Associazione;
- 3) varie ed eventuali.

Viene constatata la regolare convocazione dell'assemblea, la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone di Gabriele Lumachi, Presidente, Daniele Batani Vice Presidente, Sara Landini Segretario, Nucci Marcella Tesoriere, e dei soci Faustina Bertollo, Serena Pancioni, Stefania Roggi, Saurini Simona, Andrea Ciofini

I presenti scelgono quale segretario il dott. Andrea Ciofini.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, il consiglieri sopra indicati dichiarano di voler lasciare le cariche per motivi personali e propongono di nominare quali nuovi consiglieri le signore Faustina Marcella Bertollo, Serena Pancioni, Stefania Roggi, Simona Saurini. I consiglieri uscenti vengono ringraziati per il lavoro svolto.

I candidati propos i dichiarano di accettare la carica e all'unanimità vengono eletti quali nuovi membri del consiglio direttivo; in particolare, Faustina Marcella Bertollo assumerà la carica di presidente del Consiglio direttivo e dell'Associazione, Simona Saurini sarà Vice Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione, Serena Pancioni sarà segretario, Stefania Roggi sarà tesoriere.

Quanto al secondo punto all'O.d.g., il presidente espone l'opportunità di assumere la veste giuridica di Associazione di Volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. La veste giuridica in questione meglio risponde ai fini statutari e permette di usufruire di numerose opportunità in termini di agevolazioni fiscali e di partecipazione a bandi pubblici.

L'assemblea, dopo ampia e dettagliata analisi, approva all'unanimità: l'associazione assumerà la denominazione di "Crescere – Associazione culturale e di volontariato".

Quanto al secondo punto all'ODG, i presenti decidono all'unanimità di spostare la sede in Subbiano (AR) in via Aretina n° 40.

Lo statuto con le modifiche deliberate viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale con il quale verrà registrato presso i Pubblici Uffici.

Alle ore 21.00, non essendovi altri punti all'ODG e non avendo altri chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta previa lettura, approvazione e firma del presente verbale.

Firmato

Il segretario

Dott. Andrea Ciofini

Firmato

Il presidente

Faustina Marcella Bertollo

ALLEGATO "A"
STATUTO
"ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO CRESCERE"

Articolo 1

Denominazione, Sede, Disposizioni Generali

E' costituita con sede legale in Subbiano (AR) in via Aretina n° 40, una associazione culturale di volontariato denominata "Crescere - Associazione culturale e di volontariato". La sede potrà essere successivamente modificata con verbale di Assemblea ordinaria. L'associazione è democratica, apartitica, ha un carattere volontario e non ha scopi di lucro con divieto di distribuzione, anche indiretta di utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. L'associazione è ispirata a principi di democraticità. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita nemmeno dai beneficiari; potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

Articolo 2

Scopi

L'associazione si intende costituita per perseguire i seguenti scopi:

- organizzare incontri dedicati alle tematiche dell'infanzia e del mondo giovanile in genere;
- favorire la sensibilizzazione al tema dell'assistenza e del sostegno ai bambini e agli adolescenti affetti da disabilità di varia natura, in stato di disagio e/o povertà, tramite realizzazione di documentazione (fotografica, video, ecc.) e di materiale divulgativo, attività editoriali, pagine web e per mezzo di attività e incontri nelle scuole finalizzati a sviluppare un'educazione interculturale;
- organizzare incontri e seminari che abbiano ad oggetto attività che permettano ai bambini, agli adolescenti diversamente abili e alle loro famiglie di sviluppare relazioni, come ad esempio giornate in piscina, gruppi di confronto con altre famiglie, dibattiti, punti di ascolto, giornate di studio, ecc.;
- promuovere la nascita di strutture pubbliche e private destinate a bambini e adolescenti per garantire condizioni ambientali e psicopedagogiche tali da offrire una risposta globale ai bisogni fisici, emozionali, psicologici e pedagogici degli ospiti accolti;
- instaurare rapporti di cooperazione con enti pubblici, organizzazioni o associazioni nazionali ed internazionali che perseguano gli stessi scopi;
- organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze, ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione, proiettare video e film, pubblicare siti internet, riviste, bollettini, assumere partecipazioni in altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni sociali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune. Sarà inoltre possibile avvalersi di terzi professionisti, collaboratori esterni e/o di personale dipendente. L'associazione potrà collaborare con Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, partecipazioni ad altre associazioni, società, Enti aventi scopi analoghi e connessi ai propri.



Le varie attività dell'associazione potranno essere svolte sia presso la sede che presso altri luoghi e altri locali affittati, noleggiati, presi in comodato da terzi oppure messi a disposizione dai soci.

Articolo 3

Durata dell'associazione

L'associazione si considera costituita con durata fino al 31/12/2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.


Articolo 4

Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci tutti coloro che si riconoscono nel presente statuto, che non abbiano pendenze penali, che godano di tutti i diritti civili e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione. I minorenni possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

I soci dell'associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e riconoscono nelle finalità della stessa;
- Soci Ordinari: persone fisiche e/o giuridiche che partecipano all'attività della associazione riconoscendosi nelle sue finalità;
- Soci Onorari: persone invitate a far parte dell'associazione per particolari meriti;
- Soci Sostenitori: persone che contribuiscono all'attività dell'associazione corrispondendo la relativa quota associativa.



Articolo 5

Ammissione di soci, obblighi, azioni di responsabilità, diritti, attività, recesso

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, e dallo stesso ratificata entro 30 giorni, a seguito di richiesta scritta dell'interessato mediante modulo appositamente predisposto, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e recapito telefonico;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;

Nel caso in cui la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà proporre ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria dei soci.

I soci hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, eventuali regolamenti interni, pagare le quote sociali nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo; le somme versate non sono rimborsabili. Tale pagamento dovrà essere rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro il termine suddetto, il socio verrà considerato sospeso da ogni facoltà, diritto, prestazione. Qualora il mancato pagamento si protragga per due esercizi finanziari consecutivi, il Consiglio Direttivo può dichiararne la decadenza in qualsiasi momento, comunicandola all'interessato,

fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le quote sociali non versate, ivi compresa quella relativa all'anno sociale in corso.

Il Consiglio potrà intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci mediante richiamo scritto, sospensione, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- a) qualora i soci non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale;
- c) qualora denigrino l'associazione, i suoi organi sociali e i suoi soci;
- d) qualora si appropriino indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;
- e) in ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio;
- f) le espulsioni e radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Contro ogni provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea dei soci in sede ordinaria.

I soci hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale e partecipare alle attività dell'associazione. Nel caso di alcune attività la partecipazione sarà a discrezione del Consiglio. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto, abbiano i requisiti richiesti ai soci e, comunque, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- b) riunirsi in Assemblea; possono partecipare i soci che siano in regola con il versamento del contributo annuale;
- c) eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Per quanto concerne l'attività dei soci, essa dovrà essere prevalentemente a carattere volontaristico; solo in casi eccezionali i soci potranno essere retribuiti per l'attività svolta a favore dell'associazione.


Il recesso del socio potrà avvenire tramite comunicazione scritta almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale, essendo altrimenti tenuto a corrispondere la quota associativa dell'anno successivo. Il socio recedente sarà in ogni altro caso obbligato a corrispondere l'intera quota relativa all'anno sociale in corso oltre agli eventuali arretrati e a quanto altro dovuto. Il socio recedente non potrà pretendere alcuna forma di liquidazione. La quota sociale non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte

Articolo 6

Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente Del Consiglio Direttivo.
- d) il Collegio dei Revisori
- e) i Proviviri

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'S', followed by a signature that looks like 'A.', then the initials 'SR', and finally a signature that appears to be 'A.' with a flourish underneath.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Articolo 7

Assemblea ordinaria dei soci, costituzione, validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria dei soci, organo sovrano dell'associazione, convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, per provvedere e per deliberare sul bilancio consuntivo e sulla destinazione dell'avanzo e del disavanzo di gestione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nonché su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea possono essere comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale, via e-mail, posta raccomandata, fax, comunicazione telefonica o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. **Le deliberazioni, i bilanci o rendiconti, saranno resi consultabili dai soci con le medesime forme di pubblicità stabilite per le convocazioni assembleari e rimarranno a disposizione per la consultazione presso la sede per i trenta giorni successivi alla loro approvazione.**

L'Assemblea che discute ed approva il bilancio dell'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata :

- dal Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare, munito di regolare delega scritta, solo un altro socio.

In prima convocazione, per la costituzione legale dell'Assemblea è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non meno di 30 giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere. I voti verranno espressi per alzata di mano o per appello degli intervenuti.


L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

Se non precedentemente nominato, tra i soggetti intervenuti viene scelto un Segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Articolo 8

Assemblea straordinaria



Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda indirizzata al Presidente dell'associazione da parte di almeno un terzo dei soci.

I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto e deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Per la valida costituzione dell'Assemblea in sede straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione la costituzione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti; le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria devono risultare da verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di 2 soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

Il Presidente: ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi; convoca e presiede il Consiglio;

il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e ne assume le funzioni in caso di impedimento;

Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea e li firma con il Presidente e presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente;

Il tesoriere: provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, redige il bilancio, cura l'aspetto contabile dell'associazione anche in collaborazione con consulenti esterni.

Le cariche di Segretario e di tesoriere possono essere assunte anche dal Presidente e/o dal Vice Presidente.

Possono essere eletti alla carica di consiglieri solo i soci.

Negli intervalli tra le assemblee sociali o in caso di morte, dimissioni o altri impedimenti non temporanei dei suoi membri, qualora il numero degli stessi si riduca ma permanga comunque in carica più della metà dei componenti, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca in misura superiore, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

c) delibera sull'ammissione dei soci;

d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

e) approva i progetti di bilancio;



- f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.
- g) revisiona all'inizio di ogni anno sociale l'elenco dei soci;
- h) conferisce e revoca procure;
- i) nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati nonché dipendenti e collaboratori di qualunque categoria ed emana ogni provvedimento riguardante il personale.
- l) delibera sul trasferimento della sede dell'associazione

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi per compiti direttivi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché di professionisti esterni e dell'attività volontaria di cittadini non soci dotati di competenze specifiche.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri. Se il Consiglio è costituito da 2 consiglieri è necessaria la presenza di entrambi. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente, ma qualora il Consiglio sia costituito solo da due membri, è comunque necessario il voto favorevole di entrambi. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10


Durata dei membri del Consiglio Direttivo

Il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere e il Segretario salvo rinuncia, decadenza o morte, restano in carica per l'intera durata del Consiglio

Articolo 11

Probiviri

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Probiviri dell'associazione, composto da massimo tre membri, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.



Articolo 12

Collegio dei revisori

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'associazione per verificare la rispondenza agli scopi dello statuto ed alla normativa vigente. I controlli sono esposti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso dei membri del Collegio dei Revisori, solo se non soci, è determinato dal Consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 13

Patrimonio sociale

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote annuali di associazione;
- b) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea ordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
- c) proventi derivanti da iniziative attuate o promosse dall'associazione;
- d) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Pubbliche Amministrazioni, di Istituti di credito e Enti in genere;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali identificate dal D.M. 25.05.1995.
- g) contributi volontari, lasciti, donazioni di terzi o soci.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Articolo 14

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria. L'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 15

Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ENTRATE
2012
ale
ZZO

Adolfo
Faustino Mail 11/11
Stefano Pogg
Luca Riva
Luca